GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV **Roma — Venerdì, 16 novembre 1923** **Numero 269**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. 2363.

Provvedimenti per le località danneggiate da terremoti successivi a quello del 13 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;
Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 573;
Visto il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384;
Visto il R. decreto 10 marzo 1921, n. 227;
Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro dell'interno, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la vendita delle baracche non cedute ai Comuni e non più necessarie allo scopo per cui furono costruite, nelle località colpite dai terremoti successivi a quello del 13 gennaio 1915, potrà derogarsi alle disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici da chiedersi caso per caso con motivata proposta degli uffici del Genio civile.

Le somme provenienti da tale vendita dovranno essere versate in tesoreria, in conto entrate del tesoro.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere la riparazione gratuita o la concessione del sussidio edilizio di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 1 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, modificato con R. decreto 7 novembre 1920, n. 1641, è stabilito in 120 giorni

dalla data di pubblicazione del presente decreto per i comuni di Fanano, di Massarosa e per la frazione di Barigazzo del comune di Lamamocogno, inclusi fra quelli danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920, con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 26 agosto 1921; nonchè per la frazione di Ponsano Superiore del comune di Santo Stefano Magra, che col presente decreto è compresa fra gli abitati danneggiati dal terremoto suddetto.

Art. 3.

È fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto il termine per la presentazione delle domande di riparazione gratuita a carico dello Stato delle case di proprietà delle vedove e degli orfani dei militari morti in guerra e dei militari inabili al lavoro di cui all'art. 20 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, nonchè il termine per la presentazione delle domande di sussidio edilizio di cui all'art. 1 del citato decreto, fermo restando il termine per l'esecuzione dei lavori.

Art. 4.

A parziale modifica dell'art. 39 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 573, richiamato in vigore per le località danneggiate dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, 26 aprile e 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920 con i decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056, 29 aprile 1919, n. 697, 22 dicembre 1918, n. 2080, e con i Regi decreti 8 luglio 1919, n. 1384, e 12 marzo 1920, n. 503, ed applicato nelle località danneggiate dal terremoto del 6-7 settembre 1920, col R. decreto 20 gennaio 1921, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1921, n. 50, è consentito che sia di m. 2.50 l'altezza minima dei vani abitabili delle case rurali e coloniche nonchè quella dei vani abitati di montagna situati oltre gli 800 metri di altitudine.

Art. 5.

All'art. 52 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, è sostituito il seguente:

« I Comuni danneggiati dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, 26 aprile e 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920 e 1° dicembre 1921, hanno facoltà, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, di alienare i ricoveri provvisori ed i terreni espropriati dallo Stato e ad essi ceduti a norma del decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 154, e del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54, per quanto riguarda il terremoto del 6-7 settembre 1920, come pure di cambiare in qualsiasi modo la destinazione delle aree.

« L'alienazione dovrà essere fatta a norma dell'art. 183 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148).

« I Comuni hanno altresì facoltà di cedere in enfiteusi a scopo edilizio i terreni suddetti.

« Il diritto di affrancazione non potrà essere esercitato dall'enfiteuta se non dopo il periodo di 60 anni dalla data della concessione enfiteutica.

« Il prezzo ricavato dalla alienazione dei terreni e dei ricoveri nonchè i proventi dei canoni enfiteutici e di quelli di cui al 3° comma dell'articolo 3, al 1° comma dell'articolo 4 e al 2° comma dell'articolo 5 del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54, non potranno essere impiegati che nella attuazione dei piani regolatori o nell'esecuzione di opere di interesse pubblico preferibilmente intese a riparare i danni arrecati dal terremoto.

« I Comuni possono ottenere la facoltà di disporre dei ricoveri stabili loro ceduti se, al 31 dicembre 1923, non sieno state regolarmente presentate domande di cessione in proprietà degli stessi ricoveri, in luogo del contributo diretto dello Stato, da parte dei danneggiati dai predetti terremoti.

« Qualora tali domande sieno state presentate, la facoltà suddetta potrà essere fatta valere soltanto dalla data che sarà fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il quale la determinerà dopo che, sentito anche il Ministro delle finanze, risulterà che sia stato provveduto, in merito a tutte le domande o con la assegnazione del ricovero o con la reiezione di esse ».

Art. 6.

I danneggiati dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, 26 aprile e 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 1919, i quali domandino di acquistare un ricovero stabile, costruito dal Ministero dei lavori pubblici nelle rispettive zone, col contributo dello Stato liquidato sul diritto a mutuo loro spettante ma non sufficiente a coprire la spesa di costo del ricovero stesso, sono ammessi a pagare la differenza in contanti ed in unica soluzione sempre quando questa non sia superiore a L. 5000.

Le somme provenienti da tali cessioni dovranno essere versate in tesoreria in conto entrate del tesoro.

Qualora invece il contributo dello Stato liquidato sul diritto a mutuo sia superiore al prezzo di costo del ricovero la differenza in più resta a beneficio dell'Erario.

Art. 7.

Fino a tutto il 31 dicembre 1922, il limite di spesa stabilito dall'articolo 1 lettera *c*) della legge 19 luglio 1914, n. 761, per la riparazione di case danneggiate dal terremoto dell'8 maggio 1914, potrà essere esteso fino a L. 2500.

Art. 8.

È prorogato a tutto l'esercizio 1928-1929 il termine di cui all'art. 11 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, per la esecuzione dei lavori di riparazione gratuita delle case appartenenti a proprietari meno abbienti danneggiati dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre, 25 ottobre 1919.

Tale proroga si applica anche per le località danneggiate dal terremoto del 1° dicembre 1921, di cui all'art. 4 lett. *a*) della legge 24 agosto 1922, n. 1215.

Art. 9.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 novembre 1923. Atti del Governo, registro 218, foglio 83. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. **2366.**

Approvazione della convenzione per la concessione dell'esercizio della miniera erariale di zinco e piombo denominata di Raibl, in comune di Tarvisio (Friuli).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la convenzione stipulata il 3 ottobre 1923 fra il Ministro per l'economia nazionale e la Società anonima miniere cave di Predil (Raibl) con sede in Roma, per la concessione dell'esercizio della miniera erariale di zinco e piombo denominata di Raibl, in comune di Tarvisio, provincia del Friuli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione in data 3 ottobre 1923 stipulata in forma pubblica amministrativa fra il Ministero dell'economia nazionale e la Società anonima miniere cave di Predil (Raibl) con sede in Roma, concernente la concessione in esercizio alla Società stessa, per la durata di anni 30, della miniera erariale di zinco e piombo denominata di Raibl, situata in comune di Tarvisio, provincia del Friuli.

Art. 2.

Le somme dovute dalla Società concessionaria, a termini della convenzione, saranno versate all'Erario dello Stato, con imputazione al capitolo 273 del bilancio dell'entrata per l'esercizio in corso e ai capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 86. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. **2379.**

Abrogazione degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1773, concernente l'assicurazione dei prigionieri di guerra contro gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1773;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministro per gli affari esteri, la guerra, la marina, e l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1773, sono abrogati.

Il fondo costituito ai sensi dell'art. 2 del decreto predetto sarà versato in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 99. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. **2386.**

Disposizioni per garantire la continuità e regolarità dei servizi pubblici automobilistici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie e le automobili approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il regolamento 9 luglio 1909, n. 710;

Visto il R. decreto 7 maggio 1922, n. 705;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I concessionari dei servizi automobilistici sussidiati hanno diritto di esclusività per la linea a loro concessa. Caso per caso, potrà tale diritto essere accordato anche a favore dei concessionari di linee automobilistiche non sovvenzionate dallo Stato, per quel periodo di tempo che si riterrà opportuno.

Art. 2.

In ogni caso di revoca o di decadenza della concessione di una linea automobilistica o di rinuncia della domanda di concessione della linea da parte del richiedente, il Ministro dei lavori pubblici, potrà accordare alle stesse condizioni la concessione, senza nuova istruttoria ad altra ditta che dimostri di essere in grado di esercitarla.

Art. 3.

Indipendentemente dalla contravvenzione prevista nell'articolo 16 del decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1673, ed alle limitazioni del successivo art. 17, nel caso dell'effettuazione di un servizio automobilistico pubblico non regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, il proprietario dell'autoveicolo sarà passibile del ritiro del certificato di circolazione e al conducente sarà ritirato il certificato di idoneità.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche nel caso che il servizio abusivo venga effettuato con macchine che risultino comunque in regola con le disposizioni fiscali o destinate a servizio di piazza.

Art. 4.

Gli eventuali sussidi accordati dagli Enti locali, dopo un periodo di almeno sei mesi di esercizio regolare di una linea automobilistica, andranno in ogni caso a totale beneficio del concessionario, senza essere detratti dal sussidio governativo.

Art. 5.

Tutti i servizi automobilistici autorizzati dal Ministero in via provvisoria sono sottoposti alla sorveglianza governativa, e dopo un esercizio di sei mesi gli esercenti sono obbligati a corrispondere all'Erario una tassa commisurata a quella che normalmente si paga per i servizi definitivi.

Art. 6.

Chiunque esercitando un servizio automobilistico provvisorio abbia intenzione di ottenerne la concessione definitiva sussidiata, dovrà tenere per il servizio provvisorio una regolare contabilità e su richiesta dell'Amministrazione dovrà presentare i relativi bilanci. In questo caso l'esercente avrà diritto di preferenza, a parità di condizioni, per la concessione definitiva in confronto di altri richiedenti, semprechè risulti che l'esercizio provvisorio sia regolarmente effettuato.

Art. 7.

I concessionari dei servizi automobilistici definitivi a parità di condizioni avranno diritto di preferenza per la concessione di linee finitime che si allacciano alle proprie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito al sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 106. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2382.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, per provvedere a restituzioni e rimborsi di tasse di bollo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1922, n. 1263;
Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-1924, è aumentato della somma di L. 2,000,000.

Capitolo n. 163: « Restituzioni e rimborsi » (Demanio e tasse).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 102. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2381.

18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 21 ottobre 1923, sul decreto che autorizza una 18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra in seguito a deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, autorizza il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, della somma di L. 592,700, da assegnare, ripartitamente, nei bilanci dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri e delle poste e dei telegrafi per provvedere a talune necessità urgenti e imprevedibili, e, cioè:

Ministero delle finanze:
L. 150,000 per pagamento di indennità ai componenti della ricostituita Commissione censuaria centrale, incaricata della revisione generale delle tariffe d'estimo, disposta col R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17;

Ministero degli affari esteri:
L. 441,500 per distribuzione di sovvenzioni al Clero cattolico albanese;

Ministero delle poste e dei telegrafi:
L. 1200 per indennizzo da pagarsi all'orfana Maria Pristeri di Reggio Calabria in seguito all'infortunio occorso alla di lei madre durante i lavori per la posa di un cavo telefonico in Reggio Calabria il 12 novembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizo finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 7,757,561.67 rimane disponibile la somma di L. 7,242,438.33;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 18ª prelevazione nella somma di L. 592,700 da assegnare ripartitamente ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:		
Cap. n. 143 — Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, ecc.	L.	150,000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 54 *bis* (di nuova istituzione) — Sovvenzioni al clero cattolico Albanese	L.	441,500
Ministero delle poste e dei telegrafi:		
Cap. n. 119 *bis* (di nuova istituzione) — Indennizzo all'orfana Maria Pristeri di Reggio Calabria in seguito all'infortunio occorso alla di lei madre durante i lavori per la posa di un cavo telefonico in Reggio Calabria il 12 novembre 1908	L.	1,200
	L.	592,700

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 101. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1923, n. **2387**.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, per spese varie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vsta la legge 17 gennaio 1923, n. 1263;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 291 « Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti, ecc. » dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma di L. 4,000,000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento.

Cap. n. 72. « Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc. »	L.	10,000
Cap. n. 298 *bis* (nuovo). Premi di operosità e di rendimento al personale centrale e provinciale dell'Amministrazione dei monopoli	»	1,500,000
Cap. n. 320 (modificato). Indennità di trattamento di giro e di disagiata residenza al personale delle saline - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti - Indennità di cavalcatura e per le funzioni di economo-cassiere	»	10,000
Cap. n. 490. « Rimborso di buoni del tesoro triennali e quinquennali, ecc. »	»	4,000,000

In diminuzione.

Cap. n. 86. « Spese per trasporto fondi di tesoreria, ecc. »	L.	10,000
Cap. n. 306. « Compra tabacchi e relative spese, ecc. »	»	1,250,000
Cap. n. 310. « Acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. »	»	250,000
Cap. n. 318. « Paghe agli operai delle saline, ecc. »	»	10,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 107. — GRANATA.

REGI DECRETI 7 ottobre 1923.

Nomina di componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2272, che, a modifica dell'alinea *c)* del secondo capoverso dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, eleva da 6 ad 8 il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, da scegliersi tra persone che abbiano dato prova di speciale competenza tecnica o amministrativa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° novembre 1923, il grand'uff. dott. Giuseppe Falciani è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2272, che modifica l'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, recante disposizioni per l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto 16 giugno 1923, col quale si provvede alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2272, i signori Chiaudano comm. avv. Mario e Salterio grand'uff. avv. Ferdinando, cessano dall'ufficio di componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 2.

Dalla stessa data, l'on. marchese prof. Emanuele Paternò di Sessa, senatore del Regno, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, quale rappresentante del Ministero dell'economia nazionale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

DECRETI MINISTERIALI 12 novembre 1923.

Concessione della conferma dell'esercizio della mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda della ditta Villain e Fassio di Genova, tendente ad ottenere la conferma all'esercizio della mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione, ai sensi dell'art. 65, 3° comma, del citato R. decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa alla ditta Villain e Fassio di Genova, la conferma all'esercizio della mediazione, al quale è stata autorizzata con decreto Ministeriale 15 marzo 1923, per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione, a mente dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

La conferma di cui al precedente comma ha la durata di anni 2, decorrenti dal 14 agosto 1923, ed è subordinata alle condizioni stabilite negli articoli seguenti, la cui inosservanza porterà immediata decadenza della autorizzazione relativa.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero presso altre compagnie ed altri istituti.

Agli assicurati debbono essere in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituirsi a termini del citato decreto resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive L. 150,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori ed i registri prescritti dal testo unico di legge 26 gennaio 1896, n. 44, sulle tasse per le assicurazioni, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente compiute dalla medesima ditta Villain e Fassio.

Roma, addì 12 novembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda della ditta G. P. Brizzolesi & C. di Genova, tendente ad ottenere la conferma all'esercizio della mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione, ai sensi dell'art. 65, 3° comma, del citato R. decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa alla ditta G. P. Brizzolesi & C. di Genova, la conferma all'esercizio della mediazione, al quale è stata autorizzata con decreto Ministeriale 4 gennaio 1923, per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione, giusta le disposizioni dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

La conferma di cui al precedente comma ha la durata di anni 2, decorrenti dal 14 agosto 1923, ed è subordinata alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti, la cui inosservanza porterà immediata decadenza della autorizzazione relativa.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero presso altre compagnie od altri Enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituirsi ai termini del citato decreto resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive L. 200,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori ed i registri prescritti dal testo unico di legge 26 gennaio 1896, n. 44, sulle tasse per le assicurazioni, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente compiute dalla medesima ditta G. P. Brizzolesi & C.

Roma, addì 12 novembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda della Società anonima italiana di gestioni assicurative - S. A. I. G. A. - con sede in Milano, tendente ad ottenere la conferma all'esercizio della mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione, ai sensi dell'art. 65, 3° comma, del citato R. decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa alla Società anonima italiana di gestioni assicurative - S. A. I. G. A. - con sede in Milano, la conferma all'esercizio della mediazione, al quale è stata autorizzata con decreto Ministeriale 21 dicembre 1922, per il collocamento all'estero di rischi in assicurazioni, a mente dell'articolo 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

La conferma di cui al precedente comma ha la durata di anni 2, decorrenti dal 14 agosto 1923, ed è subordinata alle condizioni stabilite negli articoli seguenti, la cui inosservanza porterà immediata decadenza della autorizzazione relativa.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero presso altre compagnie od altri Enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituire ai termini del sopra citato Regio decreto-legge, resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive L. 150,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori ed i registri prescritti dal testo unico di legge 26 gennaio 1896, n. 44, sulla tassa per le assicurazioni, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente compiute dalla medesima Società anonima italiana di gestioni assicurative - S. A. I. G. A.

Roma, addì 12 novembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DECRETI MINISTERIALI 1° e 5 novembre 1923.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Ernesto Terraneo, nato a Buccinigo, il 23 marzo 1859, da Pietro e da Maria Chiesa, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Ernesto Terraneo, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 10 ottobre 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Ernesto Terraneo, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° novembre 1923.

p. *Il Ministro*: FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Adele Ida Carolina Gaspari, nata a Gonzaga, il 23 gennaio 1868, da Antonio e da Ismenghi Prassede, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Adele Ida Carolina Gaspari, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 10 ottobre 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Adele Ida Carolina Gaspari, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° novembre 1923.

p. *Il Ministro*: FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Aristide Fontana, nato a Milano, il 9 agosto 1883, da Carlo e da Teresa Moroni, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Aristide Fontana, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 ottobre 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E inibito al predetto signor Aristide Fontana, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Ida Angela Marpillero, nata a Trieste, il 2 ottobre 1887, da Giuseppe e da Antonia Gaiardi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Ida Angela Marpillero, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 ottobre 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Ida Angela Marpillero, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro delle finanze in data 4 novembre 1923, il sig. Todeschini Giovanni, notaio residente ed esercente in Padova, è stato accreditato presso quell'Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 43, dal 22 al 28 ottobre 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Id.	Larino	—	1	—	1
Catania	Nicosia	1	—	10	—
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	1
Id.	Cosenza	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Foggia	Bovino	1	1	1	1
Id.	Foggia	1	1	1	1
Id.	S. Severo	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	2	1	3	1
Milano	Milano	—	2	—	2
Modena	Modena	—	1	—	1
Novara	Novara	—	3	—	3
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Pola	Pola	—	1	—	1
Potenza	Lagonegro	3	—	5	—
Id	Matera	3	—	3	—
Reggio Calabria	Gerace	—	1	—	2
Torino	Torino	—	2	—	2
Trapani	Mazara	1	—	1	—
Trieste	Trieste	—	1	—	1
		14	24	26	25
	Carbonchio sintomatico.				
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Pola	Volosca	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		—	5	—	5
	Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	1	2	1	2
Ascoli Piceno	Ascoli	8	1	42	10
Id.	Fermo	1	—	9	—
Bergamo	Bergamo	5	3	9	5
Id.	Clusone	1	—	1	—
Id.	Treviglio	6	5	7	6
Bologna	Bologna	11	1	25	2
Id.	Imola	2	—	2	—
Brescia	Brescia	14	2	47	9
Id.	Chiari	5	1	11	1
Id.	Salò	7	—	7	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Brescia	Verolanuova	4	1	14	7
Como	Como	3	—	33	1
Id.	Lecco	1	—	1	—
Id.	Varese	2	1	2	1
Cuneo	Cuneo	2	1	2	2
Id.	Saluzzo	2	—	10	—
Ferrara	Cento	1	1	3	1
Id.	Ferrara	7	1	24	17
Firenze	Firenze	—	4	—	4
Id.	Pistoia	1	—	3	—
Id.	S. Miniato	3	1	11	1
Forlì	Cesena	4	1	9	16
Id.	Forlì	4	—	11	5
Id.	Rimini	2	—	2	—
Genova	Genova	—	1	—	1
Id.	Savona	1	—	4	—
Livorno	Livorno	—	1	—	1
Lucca	Lucca	2	1	2	1
Macerata	Camerino	2	—	6	—
Id.	Macerata	1	3	1	13
Mantova	Mantova	4	5	4	5
Milano	Abbiategrasso	—	5	—	6
Id.	Lodi	1	3	1	4
Id.	Gallarate	—	1	—	2
Id.	Milano	—	4	—	5
Modena	Mirandola	3	—	6	2
Id.	Modena	2	—	2	—
Id.	Pavullo	2	—	13	—
Novara	Novara	1	—	1	1
Id.	Vercelli	1	—	1	—
Padova	Padova	4	1	4	2
Parma	Borgo S. Donnino	1	1	2	1
Id.	Parma	3	1	4	1
Pavia	Mortara	2	1	3	1
Id.	Pavia	4	6	6	7
Id.	Voghera	2	1	2	1
Perugia	Perugia	1	—	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	1	—	1	3
Id.	Urbino	—	1	—	3
Piacenza	Piacenza	—	2	—	4
Pisa	Pisa	1	4	1	6
Id.	Volterra	—	1	—	3
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	2	—
Id.	S. Remo	—	1	—	2
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Id.	Lugo	2	—	4	1
Id.	Ravenna	4	—	20	2
Reggio Calabria	Guastalla	1	3	1	3
Id.	Reggio Calabria	6	—	22	15
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	1	2	1	2
Teramo	Teramo	—	2	—	11
Torino	Torino	3	—	3	—
Trento	Bolzano	3	1	4	1
Id.	Cavalese	1	1	1	2
Id.	Cles	1	—	2	—
Id.	Merano	2	1	3	1
Id.	Tione	1	—	2	—
Udine	Gorizia	1	3	1	4
Id.	Pordenone	—	1	—	2
Id.	Tolmezzo	—	2	—	2
Id.	Udine	1	5	1	17
Venezia	Chioggia	1	—	5	2
Id.	Venezia	5	2	9	5
Verona	Verona	1	1	1	1
		274	93	436	237

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Arezzo	Arezzo	2	3	8	4
Ascoli Piceno	Ascoli	2	1	5	2
Avellino	Ariano	1	—	2	5
Bergamo	Clusone	1	—	1	—
Bologna	Bologna	—	1	—	3
Id.	Imola	1	—	3	—
Catania	Nicosia	—	1	—	6
Caserta	Sora	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	1	3	2	19
Macerata	Macerata	3	—	10	1
Modena	Modena	2	—	2	—
Parma	Borgo S. Donnino	—	1	—	3
Pesaro Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Pola	Parenzo	4	2	6	2
Id.	Pisino	—	1	—	1
Id.	Pola	—	1	—	1
Id.	Volosca	1	1	7	5
Potenza	Matera	1	—	1	—
Id.	Potenza	1	—	1	—
Trento	Bolzano	—	2	—	2
Id.	Trento	—	1	—	1
Udine	Udine	—	1	—	1
Verona	Verona	—	2	—	2
		21	23	58	60
Morva					
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
Pavia	Voghera	—	1	—	1
Id.	Pavia	—	1	—	1
		1	2	1	2
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	3	—	3	—
Bari	Bari	3	1	3	1
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Caltanissetta	Terranova	1	—	3	—
Id.	Caltanissetta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Trapani	Alcamo	—	1	—	1
		11	2	13	2
Rabbia.					
Aquila	Aquila	—	1	—	1
Avellino (*b*)	Avellino	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Como (*b*)	Como	—	1	—	4
Id.	Varese	—	1	—	1
Cosenza (*b*)	Castrovillari	—	1	—	2
Ferrara	Comacchio	—	2	—	2
Id.	Ferrara	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	—	3	—	5
Grosseto (*b*)	Grosseto	1	—	1	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Macerata	Macerata	1	1	3	1
Massa Carrara	Massa	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue Rabbia.				
Parma	Borgotaro	—	1	—	3
Teramo (*a*)	Teramo	—	2	—	2
Torino	Torino	—	1	—	1
Trapani (*b*)	Alcamo	—	1	—	2
Udine	Udine	—	1	—	1
Verona	Verona	—	6	—	6
		2	29	4	38
	Rogna				
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	—	1	—	1
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Piazza A.	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	2	—
Perugia (*a*)	Foligno	1	—	3	—
Pola	Pola	—	1	—	1
Id.	Volosca	1	—	1	—
		7	2	10	2
	Vaiuolo ovino.				
Aquila	Aquila	4	—	4	—
Id.	Avezzano	3	—	4	—
Id.	Sulmona	1	—	1	—
Bari	Altamura	3	—	11	—
Id.	Barletta	1	—	3	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Id.	Isernia	1	—	3	—
Id.	Larino	1	—	1	2
Chieti	Chieti	1	—	1	—
Foggia	Bovino	1	—	2	—
Id.	Foggia	2	—	4	—
Id.	S. Severo	—	1	—	1
Forlì	Cesena	2	—	2	2
Potenza	Matera	1	1	1	1
Id.	Melfi	2	—	2	—
Sondrio	Sondrio	3	—	3	—
		27	2	43	6
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Treviglio	4	—	10	—
	Colera dei polli.				
Arezzo	Arezzo	1	—	1	1
Ferrara	Ferrara	2	—	4	1
Massa Carrara	Massa	1	—	2	—
Messina	Messina	1	—	6	1
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	—	1	—	4
Udine	Gorizia	—	1	—	1
		5	3	13	9
	Tubercolosi bovina.				
Massa Carrara	Massa	2	—	4	—
	Aborto epizootico.				
Pesaro Urbino	Pesaro	—	1	—	1
	Setticemia emorragica dei bovini.				
Reggio Calabria	Reggio Calabria	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	21	38	51
Carbonchio sintomatico	5	5	5
Afta epizootica	37	367	673
Malattie infettive dei suini	18	44	118
Morva	2	3	3
Farcino criptococcico	7	13	15
Rabbia	19	31	42
Rogna	6	9	12
Vaiuolo ovino	8	29	49
Morbo coitale maligno	1	4	10
Colera dei polli	7	8	22
Tubercolosi bovina	1	2	4
Aborto epizootico	1	1	1
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 10 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di maggio 1921.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — **Opere drammatico-musicali.** (Comprese le riduzioni complete).		
18542	74922	Abate Gennaro	« La Stella del Canadà ». - Operetta in tre atti su libretto di Emilio Reggio. — Partitura d'orchestra originale	Ricordi G. e C. - Milano	Inedita. — Mai rappresentata.
18543	74923	Favi Enea, Firpo Emilio	« La fortuna di Nenè ». - Operetta in tre atti su libretto degli stessi autori	Società italiana degli autori	Id. id.
18546	74956	Gallone Carlo Modesto	« Il filtro ». - Pantomima in un atto di Jerome Doucet (Der Liebeustrauk). — Partitura d'orchestra	Gallone Carlo Modesto	Id. id.
18547	74957	Detto	« I fauni ». - Pantomima in un atto di Mosè K. Ooche. — Partitura d'orchestra	Detto	Id. id.
18553	74990	Strauss Oscar	« Niobe ». - Operetta in tre atti su libretto di Blumental. — Partitura d'orchestra	Mauro Tommaso	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta a Vienna nel 1917.
18554	74991	Detto	« Eine ballnacht (Notte di danze). - Operetta in tre atti su libretto di Leopoldo Jacobson e Roberto Badanzky. — Partitura d'orchestra	Detto	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta a Vienna nel 1918.
18555	74992	Detto	« Rund um die diebe » (Sfiorando l'amore). - Operetta in tre atti su libretto di Roberto Bodanzky e Federico Thelen. — Partitura d'orchestra	Detto	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta a Vienna nel 1914,
			II. — **Opere drammatiche.** (Compresi i libretti d'opera).		
18556	74993	Blumental Oscar (Cantini Guido)	« Niobe ». - Operetta in tre atti per la musica di Oscar Strauss. - Versione italiana di Guido Cantini dal tedesco. — Libretto	Mauro Tommaso	Inedita. — Rappr. l'opera in lingua italiana la 1ª volta al Politeama di Como il 3 febbraio 1921
18557	74994	Bodanzky Roberto e Jacobson Leopoldo (Cantini Guido)	« Notte di danze » (Eine ballnacht). - Operetta in tre atti per la musica di Oscar Strauss. - Versione italiana di Guido Cantini dal tedesco. — Libretto	Detto	Inedita. — Rappr. l'opera in lingua italiana la 1ª volta al « Diana » di Milano il 18 ottobre 1920
18558	74995	Detto e Thelen Federico (Detto)	« Sfiorando l'amore » (Rund um die liebe). - Operetta ut supra. - Versione ut supra. — Libretto	Detto	Inedita. — Non ancora rappresentata in lingua italiana.
18541	74921	Fiorentino Pasquale	« L'Atteso » (Cocainomania). - Azione drammatica in tre episodi	Società italiana degli autori	Inedita. — Mai rappresentata.
18551	74969	Jazzetta Pasquale	« Voragine ». - Dramma in due atti	Jazzetta Pasquale	Inedito. — Rappresentato la 1ª volta a Bagnoli (Napoli) il 12 agosto 1920
18550	74965	Serra Gaetano	« Nell'ombra ». - Commedia in due atti	Serra Gaetano	Inedita. — Mai rappresentata.
18552	74979	Vita Decio	« Occhiali x e occhiali y ». - Dramma in quattro atti	Vita Decio	Id. id.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			III. — **Composizioni musicali diverse.** (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
18559	75000	Thèo-Mùccy, ps. del dichiarante	« Pierrot ». - Serenade-hèsitation pour piano	Tomeucci Giuseppe (Casa editrice Pin-Hachette)	1° marzo 1921.
18560	75001	Detto	« Cou-cou ». - Fox-trot per pianoforte	Detto (detto)	Id.
			IV. — **Opere cinematografiche.** (Films).		
18548	74963	Ambrosio (Soc. an.) in Torino	« Royal Derby ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1039. — Presentati, pel visto, 224 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Ambrosio (Soc. anonima) - Torino	Inedita. — Mai proiettata.
18549	74964	Detta (Viancini F. G.)	« Automobile errante ». - Opera ut supra m. 1317. — Presentati, pel visto, 308 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di F. G. Viancini	Detta	Id. id.
18540	74908	Vay A. film - Milano Gariazzo P. A.	« La Sacra Bibbia ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 8000. — Presentati, pel visto, n. 22 fotogrammi	Vay Armando	Id. id.
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
18545	74939	Carallo Luigi	« O Marenariello ». - Mimodramma passionale e popolare in quattro atti	Carallo Luigi	Inedita. — Mai rappresentato.
18544	74936	Pozzi Gian Alessandro	« L'Oroscopo nero ». - Mimodramma in quattro parti con prologo (non d'obbligo)	Gauthier Alceste	Id. id.

Roma, 25 agosto 1923.

Il direttore: GIULIOZZI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 13 novembre 1923.

	Media		Media
Parigi	128 38	Belgio	110 58
Londra	100 421	Olanda	8 725
Svizzera	402 79	Pesos oro	16 35
Spagna	300 50	Pesos carta	7 20
Berlino	—	New-York	22 89
Vienna	0 0325	Oro	441 67
Praga	66 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 05
	3.50 % » (1902)	72 20
	3.00 % lordo	48 875
	5.00 % netto	89 437

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 14 novembre 1923.

	Media		Media
Parigi	127 16	Belgio	109 21
Londra	100 517	Olanda	8 735
Svizzera	403 607	Pesos oro	16 32
Spagna	299 875	Pesos carta	7 225
Berlino	—	New-York	23 09
Vienna	0 032	Oro	445 54
Praga	66 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 76
	3.50 % » (1902)	72 486
	3.00 % lordo	48 875
	5.00 % netto	89 29

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.